

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 16/12/2011
N° 63

Consiglieri Assegnati n. 25

Consiglieri in carica n. 25

OGGETTO:

Individuazione servizi pubblici locali di rilevanza economica soggetti a beneficio di esclusiva ai sensi del D.L. n. 138/2011 così come modificato con Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità).

L'anno DUEMILAUNDICI, addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:25 in Imperia, nella sala delle adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE, in seduta pubblica di prima convocazione, con avvisi scritti e spediti ad ogni singolo Consigliere, come attesta il Messo Provinciale.

Fatto appello nominale, risulta:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SAPPA LUIGI	X	
PIANA ALESSANDRO	X	
ALBERTI ANGELO	X	
BARBAGALLO SERGIO		X
BOERI GIOVANNI AUGUSTO	X	
BOSIO GIOVANNI	X	
BRIZIO ELIANO	X	
CEPPI PAOLO	X	
DEL SOLE NICOLINO	X	
DESIGLIOLI VITTORIO		X
FRASCARELLI DIEGO	X	
GIORDANO RICCARDO	X	
GRAMONDO FABRIZIO		X
GRECO MARCO		X
LANTERI ALESSANDRO	X	
LANTERI MAURO	X	
LANTERI VINCENZO	X	
MARTINI CLAUDIO	X	
ORENGO GIAN STEFANO	X	
ORMEA ROBERTO	X	
PIPPIONE PAOLO	X	
SAJETTO GIOVANNI BATTISTA	X	
SALDO GABRIELE	X	
SPINELLA SALVATORE		X
VASSALLO FULVIO	X	
TOTALE	20	5

Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, sono presenti n. 20 Consiglieri su n. 25 in carica.

Partecipa alla seduta il DOTT. NEGRO GIORGIO, in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. PIANA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti termini di legge - a disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento deliberativo all'uopo predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del seguente tenore:

Atteso che

- l'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 impone tra l'altro agli Enti Locali l'obbligo, nel rispetto dei principi di concorrenza e di libera prestazione di servizi, la verifica circa la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
- con nota n. 58663 del 01 dicembre 2011 il Direttore Generale invitava i Dirigenti a comunicare la presenza o meno nei Settori di competenza di servizi pubblici locali di rilevanza economica cui può essere attribuito il diritto di esclusiva ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 148/2011 così come modificato con L. 183/2011 (Legge di stabilità);
- a seguito di tale verifica il Settore Viabilità Trasporti e Grandi Infrastrutture e il Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio e Urbanistica ravvisavano la presenza di n. 2 servizi pubblici locali di rilevanza economica cui può essere attribuito il diritto di esclusiva e precisamente:
 1. con nota prot. n. 58708 del 02/12/2011 che si allega (all. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale il Settore Viabilità Trasporti e Grandi Infrastrutture individua il servizio di trasporto pubblico locale;
 2. con nota prot. n. 59094 del 05/12/2011 che si allega (all. B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale il Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio e Urbanistica individua il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- in base a quanto disposto dall'art. 4 c. 2 D.L. 138/2011 l'Ente, compiuta l'istruttoria suddetta, deve adottare una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera l'Ente deve altresì valutare l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali in casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa;
- il comma 3 dell'art. 4 D.L. 138/2011 prevede per il presente atto la necessità di una adeguata pubblicità nonché la trasmissione del medesimo all'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato anche ai fini della Relazione al Parlamento di cui alla L. 10/10/1990 n. 287;
- il comma 4 dell'articolo 4 sopra citato prevede che in assenza della delibera di cui al comma 2, l'Ente non può procedere all'attribuzione dei diritti di esclusiva si ravvisa l'urgenza di provvedere in merito;

In particolare per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale, verificato che:

- la normativa europea, nazionale e regionale attualmente in vigore individua, in quanto di interesse economico generale, tra i servizi che non devono essere svolti in libera concorrenza e da affidarsi con diritto di esclusiva, quindi con gara, i servizi di trasporto

pubblico locale ritenendo che producano esternalità positive in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico locale e globale, della congestione e dell'incidentalità di occupazione del suolo urbano e che posseggano le caratteristiche di universalità ed elevata accessibilità per garantire il diritto alla mobilità e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini sanciti dalla Costituzione;

- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. pone a carico delle Regioni il finanziamento dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e che la definizione dei livelli degli stessi è demandata alle Regioni, d'intesa con gli enti locali, con le modalità stabilite dalla legge regionale;
- la Regione Liguria con L.R. 9 settembre 1998, n. 31 ha disciplinato, in attuazione della normativa nazionale, il trasporto pubblico locale della regione prevedendo il trasferimento alle Province delle funzioni, in particolare, di quelle relative allo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. individua il rapporto di 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, come obiettivo minimo per i contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, in ciò dimostrando l'improbabilità di una copertura totale dei costi di gestione del servizio con i ricavi tariffari, a fronte degli obblighi di servizio posti dagli enti competenti ai gestori dei servizi;
- per converso la liberalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale comporterebbe per i gestori il raggiungimento del pareggio di bilancio in massima parte attraverso i ricavi tariffari, che dovrebbero dunque coprire non solo i costi operativi, ma anche i costi di infrastruttura e gli ammortamenti;
- tale scenario determinerebbe tariffe sensibilmente più elevate delle attuali, la riduzione delle corse e delle linee a bassa intensità di domanda e al contrario un eccesso di offerta sulla direttrici ad elevata intensità di domanda, con risultati opposti rispetto alle esigenze che hanno motivato fino a oggi l'imposizione di oneri di servizio pubblico (universalità, accessibilità del servizio);
- l'imposizione dei suddetti obblighi di servizio pubblico, in buona parte non definiti direttamente dalla Provincia di Imperia, rende pertanto non sostenibili secondo una logica meramente commerciale la gran parte dei servizi di trasporto necessari nella provincia d'Imperia dal punto di vista dell'interesse generale, anche considerando i soli servizi minimi;
- secondo il Regolamento CE 1370/2007 le autorità competenti degli Stati membri devono avere la possibilità di intervenire per garantire la prestazione dei servizi che rappresentano una necessità sul piano dell'interesse economico generale;
- il Regolamento CE 1370/2007 individua i seguenti meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che vengano forniti servizi di trasporto pubblico di passeggeri: l'attribuzione agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per l'esercizio dei trasporti pubblici;
- per "diritto di esclusiva" deve intendersi il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una

- linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico (articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento CE 1370/2007);
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., principale fonte normativa per il settore del trasporto pubblico locale insieme al Regolamento CE 1370/2007, ha indicato nell'attribuzione di diritti di esclusiva e nella concessione di compensazioni finanziarie a fronte dei servizi resi la modalità primaria per assicurare la mobilità degli utenti (articoli 17, 18, 19);
 - l'art. 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i. delinea un'ipotesi di liberalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri di linea, senza l'attribuzione di diritti di esclusiva, ma limitata dal divieto di disporre finanziamenti a favore delle imprese operanti in regime di autorizzazione, e dunque inadeguata alla realtà della Provincia d'Imperia e agli obblighi di servizio in essere e previsti per il nuovo affidamento;
 - la legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 e s.m.i., contenente disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, impone modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale i quali presuppongono l'attribuzione di diritti di esclusiva;

In particolare per quanto concerne il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, verificato che:

- con riferimento alla normativa in oggetto la Provincia sta attualmente operando sulla base di una propria pianificazione la quale prevede l'individuazione del sito in loc. Colli del Comune di Taggia per la costruzione e gestione dell'impianto unico provinciale con annessa discarica di servizio ed ancora l'apertura di una discarica pubblica in loc. Collette Ozotto nel periodo transitorio nelle more della realizzazione dell'impianto in loc. Colli;
- trattandosi di impianto unico provinciale, in conseguenza della necessità di un bacino minimo di utenza che non consente più di un impianto in questa provincia e che l'area idonea ad ospitare detto impianto è stata univocamente individuata con i Comuni sulla base di una valutazione ponderata e di una successiva valutazione strategica regionale favorevole, si ritiene essere vantaggioso per la collettività gestire il servizio pubblico dei rifiuti con diritti di esclusiva sia sotto il profilo tecnico (unico sito provinciale) che economico (unica offerta con conseguente riduzione della tariffa);
- quanto sopra indicato contempla tempi e modalità di attuazione al fine di non incorrere in situazioni di emergenza, il tutto comunque difficilmente compatibile con una liberalizzazione delle attività economiche così come previsto dall'art. 4 del L. 148/2011 e s.m.i. e, pertanto, la gestione di detto servizio pubblico locale avverrà mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto quindi indispensabile individuare, per le motivazioni sopra ampiamente esposte, tra i servizi che non sono svolti in libera concorrenza e che sono affidati con diritto di esclusiva, e di conseguenza mediante le procedure previste dalla normativa vigente, il servizio di trasporto pubblico locale e il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 13/12/2011;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Provinciale approvato con deliberazione C.P. n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;

- il parere favorevole del Responsabile del Settore Viabilità – Trasporti e Grandi Infrastrutture Ing. Michele Russo espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 riportato in calce alla presente proposta;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente – Territorio e Urbanistica Ing. Enrico Lauretti espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 riportato in calce alla presente proposta;
- l'allegato parere di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Finanziario reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Terminata l'illustrazione della pratica da parte del Presidente SAPPÀ, prende la parola il Cons. VASSALLO, il quale chiede se per la parte attinente i rifiuti la competenza formale per l'affidamento spetti alla Provincia oppure all'A.T.O.

Il Presidente SAPPÀ precisa che in materia di rifiuti la pianificazione territoriale provinciale prevede l'individuazione in località Colli del sito per la realizzazione e la gestione dell'impianto unico provinciale, intervento che richiede l'individuazione di un bacino minimo che non può che coincidere con il territorio provinciale; di conseguenza ciò induce a ritenere l'inserimento in delibera di detto servizio.

Il Cons. VASSALLO ribadisce di avere perplessità al riguardo in quanto l'Amministrazione ha il compito di individuare il luogo ma poi il soggetto attuatore diventa l'A.T.O.

Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri BOSIO e MARTINI per cui il numero dei presenti risulta essere di 18 su n. 25 componenti il collegio deliberante.

L'Ass. BALLESTRA dopo aver chiarito di non essere contrario a quanto osservato dal Cons. Vassallo, sottolinea che l'A.T.O. non ha personalità giuridica per cui un altro soggetto che è la Provincia deve deliberare.

Fa presente che la scelta fatta è tra l'altro coerente con quanto deciso dall'A.T.O., per cui l'A.T.O. stesso non potrà che approvare quanto deliberato dall'Amministrazione Provinciale.

Dopo di che - nessun altro avendo chiesto di parlare - si constata che

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

all'unanimità dei 18 Consiglieri presenti e votanti, dichiarata dal Presidente

D E L I B E R A

1. di procedere, a seguito di quanto ampiamente motivato in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, all'attribuzione di diritti di esclusiva dei seguenti servizi pubblici locali:

- **trasporto pubblico locale inerente il bacino unico di trasporto della provincia di Imperia;**
- **gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito ottimale provinciale.**

2. di dare corso al comma 3 D.L. 138/2011 che prevede per il presente atto la necessità di una adeguata pubblicità nonché la trasmissione del medesimo all'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato anche ai fini della Relazione al Parlamento di cui alla L. 10.10.1990 n. 287.
3. di osservare ai fini dell'affidamento dei suddetti servizi l'espletamento di tutte le procedure previste al riguardo dalla normativa vigente

Successivamente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in quanto la Provincia ha in itinere il bando di gara per il trasporto pubblico locale e la relativa proroga per la preparazione dello stesso e quindi non è possibile interrompere il servizio dal 1° gennaio;

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

All'unanimità dei 18 voti espressi ed accertati nelle forme di legge, dai Consiglieri presenti e votanti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere *favorevole* di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi dell'art. 49, 1° e 3° comma, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Viabilità – Trasporti e Grandi Infrastrutture Ing. Michele RUSSO in data 13/12/2011.

Parere *favorevole* di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi dell'art. 49, 1° e 3° comma, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente – Territorio e Urbanistica Ing. Enrico Lauretti in data 13/12/2011.

Si dà atto che alle ore 23,45 circa il Presidente avendo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
PIANA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
DOTT. NEGRO GIORGIO

=====